

REGOLAMENTO
PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DEL MUSEO DI PALAZZO MEDICI RICCARDI

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1 Denominazione e sede

Il presente regolamento disciplina finalità e principi di organizzazione, funzionamento e gestione del Museo di Palazzo Medici Riccardi. Il Museo è di proprietà della Città Metropolitana di Firenze. Le funzioni e i compiti di cui al presente regolamento sono svolti dalla Struttura della Città Metropolitana individuata per competenza con Atto del Sindaco Metropolitan, secondo le disposizioni ed i criteri contenuti nello Statuto dell'Ente.

Il Museo di Palazzo Medici Riccardi, con sede in via Cavour n. 1 – Firenze, comprende Palazzo Medici Riccardi di proprietà della Città Metropolitana di Firenze dal 1874 e tutti i beni culturali ivi conservati, anche quelli appartenenti ad altri enti pubblici. Il Museo comprende altresì il Museo Mediceo riaperto nell'anno 2000, il Museo dei Marmi aperto nel 2005 e il Percorso Archeologico i cui lavori, iniziati nel 2012, si concludono nel mese di marzo 2019.

Art. 2 Finalità e funzioni

Il Museo di Palazzo Medici Riccardi, in accordo con i principi redatti dall'ICOM (International Council of Museums), è un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico e che, in coerenza con la propria identità, cura e gestisce un patrimonio destinato alla universale e utile fruizione.

Pertanto il Museo espleta un servizio al pubblico, conserva, cataloga, ordina, espone beni culturali anche per finalità di educazione e di studio. Il Museo valorizza e comunica il palazzo e i beni culturali in esso conservati e propone un'offerta culturale aperta a tutti i cittadini.

Il Museo di Palazzo Medici Riccardi concorre con gli altri enti territoriali pubblici e privati a promuovere le condizioni per rendere effettiva la valorizzazione e la fruizione del palazzo e dei beni culturali in esso conservati. Promuove i rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati al fine di ideare e realizzare progetti di ricerca, studio e valorizzazione del museo stesso.

Il Museo opera nel rispetto del presente regolamento e dei criteri tecnico scientifici e degli standard disciplinati dal D.M. 10 maggio 2001 "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei" (Art. 150, comma 6, D.L. n. 112/1998), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni), della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 3 Principi generali

Il Museo di Palazzo Medici Riccardi persegue i propri compiti istituzionali ispirandosi ai principi di uguaglianza e imparzialità nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, garantendo un uguale trattamento a tutti i cittadini senza distinzione di nazionalità, sesso, religione, opinione politica.

I servizi sono resi in continuità e regolarità. In caso di impedimenti il Museo si impegna ad adottare i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i disagi.

La partecipazione degli utenti è garantita: ogni utente può presentare osservazioni e suggerimenti al fine di migliorare il servizio.

Il museo si impegna a porre la massima attenzione all'efficacia e chiarezza nel linguaggio utilizzato con gli utenti. Il personale adibito al pubblico deve essere identificabile e disponibile a rispondere con atteggiamento cortese tempestivamente e correttamente ad ogni richiesta.

Art. 4 Compiti

Per il perseguimento dei compiti istituzionali e per una gestione efficace, efficiente e dinamica del Museo, la Città Metropolitana di Firenze svolge attività di carattere scientifico, tecnico e amministrativo.

Spettano pertanto alla Città Metropolitana di Firenze con riferimento al Museo di Palazzo Medici Riccardi:

- le attività dirette a riconoscere, acquisire, conservare, proteggere e incrementare i beni costituenti la collezione;
- l'attività di inventariazione e catalogazione dell'intera collezione;
- le attività di studio e di ricerca scientifica;
- le attività dirette, mediante l'organizzazione delle risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione delle collezioni;
- le attività volte a migliorare le condizioni di conoscenza, esposizione e valorizzazione della collezione;
- le attività dirette a progettare, promuovere e diffondere iniziative culturali concernenti il patrimonio culturale.

Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, Il Museo assicura la conservazione, l'ordinamento, l'esposizione, lo studio, la valorizzazione e la fruizione pubblica dei beni culturali, attraverso diverse specifiche attività, e in particolare:

- garantisce la fruizione pubblica del museo con il più ampio orario di apertura, compatibilmente con le risorse disponibili;
- garantisce l'inalienabilità dei beni nel pieno rispetto delle norme di tutela vigenti;
- preserva l'integrità di tutti i beni in consegna e comunque posti sotto la propria responsabilità, assicurandone la conservazione e la manutenzione;
- cura in via permanente l'inventariazione e la catalogazione dei beni, nonché la loro documentazione fotografica, tenendo conto dei criteri individuati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e adottati dalla Regione;
- sviluppa, coerentemente con la propria missione, lo studio, la ricerca, la documentazione e la valorizzazione del patrimonio ad essi affidato;
- assicura la fruizione dei beni attraverso l'esposizione permanente;
- organizza mostre temporanee, incontri, seminari, convegni, corsi di aggiornamento;
- svolge attività educative e didattiche;
- partecipa a iniziative espositive di altri soggetti pubblici e privati italiani e stranieri con il prestito delle opere;
- si confronta e collabora con enti e istituzioni culturali a livello locale, nazionale e internazionale.

Art. 5 Ricerca scientifica

Il Museo, grazie a personale tecnico scientifico e alla collaborazione con la Soprintendenza, enti pubblici e privati, opera per il raggiungimento di obiettivi in ambito di ricerca scientifica, rendendo accessibili al pubblico i risultati ottenuti nelle forme più opportune.

Art. 6 Rapporti con il territorio

Al fine di ottemperare ai compiti istituzionali di cui al presente regolamento, il Museo di Palazzo Medici Riccardi promuove rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati, finalizzati all'ideazione e realizzazione di progetti di studio, conservazione e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio, con particolare riguardo ai rapporti con lo Stato e con la Regione attraverso le locali Soprintendenze.

Art. 7 Sistema di identità visiva (SIV)

Il Museo di Palazzo Medici Riccardi si è dotato di un proprio (SIV) identificativo dell'immagine istituzionale. Il SIV si applica a qualsiasi prodotto editoriale a stampa, di segnaletica informativa per l'orientamento, per le attività educative e in generale per tutti i prodotti relativi all'editoria digitale e agli strumenti di comunicazione impiegati per l'attività di promozione e comunicazione del museo.

La Città Metropolitana di Firenze disciplina i criteri d'uso del logo e può concederne l'uso a soggetti esterni, previa verifica dell'uso dello stesso.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Art. 8 Principi di gestione

Il Museo di Palazzo Medici Riccardi costituisce un'articolazione organizzativa all'interno di Città Metropolitana di Firenze. L'Amministrazione di "Città Metropolitana di Firenze" garantisce al Museo il personale necessario, mezzi finanziari e locali adeguati all'assolvimento degli obiettivi e i compiti assegnati.

Il Museo e i suoi servizi vengono gestiti avvalendosi di soggetti interni all'Amministrazione di Città Metropolitana e soggetti esterni tramite accordi quadro e contratti di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 115 del codice dei Beni culturali e del paesaggio approvato con D.Lgs n. 42/2004 e successive modifiche in merito alla gestione e alla valorizzazione e in conformità alla normativa regionale in materia, rispettando adeguatamente gli standard di qualità prescritti dalla Regione Toscana.

Art. 9 Assetto finanziario e contabile

L'Amministrazione di Città Metropolitana di Firenze, in relazione alle disponibilità di bilancio, assegna al Museo di Palazzo Medici Riccardi risorse economiche e finanziarie tali da consentire le normali attività da svolgersi in conformità con gli standard qualitativi stabiliti dalla Regione Toscana tramite la Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21.

Art. 10 Risorse umane

L'organizzazione della struttura prevede che siano assicurati in modo adeguato e con continuità le seguenti funzioni: direzione; conservazione e cura delle collezioni e del patrimonio museale; servizi educativi e didattici; sorveglianza, custodia e accoglienza; funzioni amministrative; funzioni tecniche.

Al Museo è garantita una dotazione stabile di personale con competenze e in quantità adeguate, in conformità alla Carta Nazionale delle Professioni Museali - ICOM.

Art. 11 Direzione

La direzione del Museo di Palazzo Medici Riccardi è affidata alla Struttura della Città Metropolitana di Firenze individuata con Atto del Sindaco Metropolitan; ad essa compete la direzione amministrativa, l'approvazione del programma annuale di attività, la definizione degli obiettivi e degli indirizzi programmatici predisposti dalla Città Metropolitana di Firenze e l'organizzazione dei servizi sulla base delle risorse assegnate annualmente sul bilancio.

Il Responsabile della Struttura a cui il Sindaco ha assegnato la direzione del Museo si avvale, per la gestione del Museo ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, del personale assegnato alla Struttura, nel rispetto delle funzioni proprie della categoria professionale di appartenenza.

La gestione del Museo sarà assicurata attraverso il Responsabile della Struttura a cui il Sindaco ha assegnato la direzione del Museo (con funzioni di coordinamento organizzativo) e il Curatore.

Nel merito, il Responsabile della Struttura:

- concorre allo sviluppo del servizio in sintonia con le esigenze del pubblico e con gli obiettivi dell'Amministrazione;
- verifica la corretta conservazione delle strutture museali e l'adeguata fruizione delle stesse da parte del pubblico tramite attività di monitoraggio e coordinando gli interventi necessari in collaborazione con gli altri uffici competenti e con eventuali soggetti terzi;
- provvede agli adempimenti amministrativi necessari alla funzionalità del Museo;
- concorre all'attuazione del progetto istituzionale, dei programmi annuali e pluriennali di sviluppo, della loro gestione, monitoraggio, valutazione con riferimento a:
 - gestione e cura delle collezioni;
 - ordinamento ed allestimento del patrimonio del Museo, nonché dei relativi criteri espositivi;
 - rapporti sul Museo con il pubblico e relativi servizi;
 - coordinamento e controllo dei servizi affidati a soggetti terzi;
 - coordinamento dei rapporti con le Soprintendenze competenti e con gli uffici preposti degli altri Enti territoriali in ordine ai problemi di conservazione, tutela e valorizzazione;
 - valorizzazione e promozione del Museo e delle collezioni anche tramite l'ausilio di soggetti terzi.

Il curatore:

- è responsabile della conservazione, della sicurezza, della gestione e valorizzazione delle collezioni di cui è consegnatario;
- è referente scientifico;
- programma e coordina le attività di inventariazione e catalogazione delle collezioni secondo gli standard nazionali e regionali e ne garantisce la pubblica fruizione;
- predispone piani di manutenzione ordinaria, di conservazione e di restauro delle raccolte del museo e delle strutture archeologiche, in accordo con la Soprintendenza, e ne coordina la realizzazione;
- elabora progetti di esposizione e valorizzazione delle raccolte;
- coordina l'attività di ricerca scientifica;
- coordina attività di tipo educativo didattico o si rapporta con soggetti terzi ai quali è affidato l'incarico di predisporre tali servizi al pubblico;
- collabora nella valorizzazione delle collezioni e nelle attività di divulgazione scientifica;
- progetta attività per l'organizzazione di mostre temporanee;

- procede a verifica delle richieste da parte di soggetti esterni per la realizzazione di materiale fotografico e audiovisivo e procede al rilascio di nullaosta in caso di coerenza tra le richieste e gli scopi istituzionali dell'Ente.

Art. 12 Attività curatoriale

Il Museo di Palazzo Medici Riccardi è dotato di personale con ruolo tecnico-scientifico che assolve alle funzioni di conservazione, inventariazione, catalogazione, ordinamento, allestimento delle collezioni, progettazione scientifica delle esposizioni, studio e ricerca. Il personale tecnico-scientifico appartiene all'organico della Città Metropolitana di Firenze.

Art. 13 Accoglienza, vigilanza e custodia

Al fine di garantire un adeguato servizio al pubblico e di custodia degli ambienti museali e dei beni culturali la Città Metropolitana di Firenze può integrare il proprio personale affidando tali servizi a soggetti terzi individuati attraverso procedure di affidamento di incarichi in conformità con le normative vigenti.

Art. 14 Servizi educativi

La Città Metropolitana di Firenze tramite contratti di servizio si può avvalere di soggetti terzi per lo svolgimento delle attività educativo didattiche. Il Museo offre servizi educativi permanenti rivolti a scuole, bambini, adulti e rivolge particolare attenzione ai pubblici deboli. Inoltre il Museo di Palazzo Medici Riccardi, sostenuto da soggetti terzi, lavora per un miglioramento delle strategie comunicative al fine di promuovere i programmi educativi rivolti alle varie tipologie di pubblico.

TITOLO III

PATRIMONIO

Art. 15 Composizione del patrimonio

Il patrimonio di Museo di Palazzo Medici Riccardi è costituito dal palazzo e dai beni ivi conservati; fanno altresì parte del patrimonio pro-tempore anche i beni mobili di proprietà di altri enti e di soggetti esterni affidati al Museo per la custodia e gestione a titolo di deposito, comodato o altro diritto reale.

Art. 16 Inalienabilità della collezione

In conformità con le norme nazionali e regionali il patrimonio storico artistico mobile è inalienabile.

Art. 17 Inamovibilità delle opere

I beni culturali esposti nel museo non possono essere rimossi dalla loro collocazione per essere impiegati come arredo di sedi e o uffici di Città Metropolitana di Firenze o altri enti.

Art. 18 Gestione e cura delle raccolte

Il Museo dispone di patrimonio storico artistico mobile di proprietà e in possesso di Città Metropolitana di Firenze, in conformità con le disposizioni del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e successive modifiche e la vigente normativa regionale in materia (L.R. 21/2010). La cura e la gestione della collezione si uniformano ai criteri espressi dagli standard museali.

Art. 19 Comodato e deposito

I depositi di opere di terzi sono disciplinati secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Art. 20 Conservazione e restauro

La Città Metropolitana di Firenze garantisce la sicurezza, l'integrità e la conservazione delle opere assicurando sempre le condizioni corrette di conservazione, anche in occasione di movimentazione. Città Metropolitana di Firenze si occupa di effettuare i necessari controlli dello stato dei beni predisponendo attività di manutenzione e restauro quando i beni lo necessitano. La progettazione e gli interventi di movimentazione e restauro sono curati da personale tecnico scientifico secondo le normative previste dal D.Lgs. 42/2004 previa autorizzazione da parte della Soprintendenza competente.

Art. 21 Inventariazione e catalogazione

La Città Metropolitana di Firenze assicura l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio museale secondo la normativa vigente.

Art. 22 Incremento collezioni

L'incremento delle collezioni può avvenire tramite lasciti testamentari, donazioni e acquisti da parte di Città Metropolitana di Firenze, tramite provvedimento e previa verifica della provenienza e della proprietà del bene.

Art. 23 Depositi

I depositi sono costituiti da tutti i beni artistici e archeologici di proprietà di Città Metropolitana di Firenze non esposti al pubblico. Essi sono organizzati in modo funzionale e adatto secondo gli standard di conservazione dei materiali.

Art. 24 Attività di esposizione

Al fine di promuovere e valorizzare il Museo, Città Metropolitana di Firenze, in coerenza con l'identità culturale e la missione del Museo, può organizzare esposizioni temporanee avvalendosi anche di soggetti terzi pubblici e privati.

Art. 25 Strutture e sicurezza

Città Metropolitana di Firenze si adopera al fine di garantire che le strutture dove sono allocati i beni culturali del Museo siano dotate di adeguati sistemi di sorveglianza o sistemi di allarme, l'accesso all'edificio è presidiato dal corpo di guardia h24. Il Museo Mediceo e il Museo dei Marmi sono dotati di impianto elettronico di segnalazione e intrusione. Un controllo giornaliero h24 degli impianti di allarme antintrusione avviene tramite collegamento alla centrale operativa di un istituto di sorveglianza.

Art. 26 Prestiti

Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, i beni di proprietà di Città Metropolitana di Firenze possono essere concessi in prestito per esposizioni temporanee di rilevante interesse scientifico e culturale sia in Italia sia all'estero, fatte salve le necessarie autorizzazioni di legge (art. 48 D.Lgs. 42/2004) e previa autorizzazione da parte della Soprintendenza competente, rispettando le seguenti condizioni:

- rilevante interesse scientifico e culturale delle esposizioni;
- accertamento delle condizioni di salvaguardia dal punto di vista conservativo e di trasporto del bene culturale;
- verifica dello stato conservativo delle opere oggetto di prestito ed eventuale programmazione di interventi di restauro da effettuarsi prima del trasporto;
- copertura assicurativa;
- copertura di tutte le spese necessarie al trasporto da parte dell'ente richiedente;

- controllo delle operazioni da parte della Soprintendenza e di personale specializzato di Città Metropolitana di Firenze che deve accompagnare le opere in prestito, verificare l'imballaggio, assistere al disimballaggio e all'allestimento dell'opera, verificare lo stato di sicurezza e idoneità ambientale dei locali espositivi. Il prestito viene concesso con atto formale del Dirigente previo parere del Curatore competente e della Soprintendenza.

Art. 27 Concessione d'uso

Il curatore gestisce la concessione di riproduzione e d'uso di immagini del patrimonio storico artistico mobile e immobile applicando modalità e canoni previsti dall'Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze.

Città Metropolitana di Firenze può concedere gli ambienti del Museo a soggetti esterni compatibilmente con la loro destinazione culturale e la sicurezza di conservazione del patrimonio in essi contenuto e secondo canoni stabiliti dagli organi di Città Metropolitana di Firenze.

TITOLO IV

SERVIZI AL PUBBLICO

Art. 28 Accessibilità del museo

Il Museo di Palazzo Medici Riccardi si impegna a mettere in atto le misure necessarie a garantire l'accessibilità culturale e fisica degli ambienti per tutte le categorie di pubblico adottando gli accorgimenti che possono migliorare la fruibilità compatibilmente con le esigenze dei beni, della loro sicurezza e conservazione. Il Museo, in conformità con le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica del 24/07/1996 n° 503, ha provveduto all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 29 Fruizione dei servizi

Il Museo opera per garantire la fruizione di attività scientifiche, culturali e didattiche, servizi aggiuntivi quali bookshop e informazioni all'utente avvalendosi anche di soggetti terzi, pubblici o privati, secondo la normativa statale e regionale vigente.

Art. 30 Tariffe

L'accesso al Museo è soggetto al pagamento di tariffe d'ingresso la cui entità è stabilita dagli organi competenti della Città Metropolitana di Firenze.

Art. 31 Carta dei servizi

Il Museo si dota di una carta dei servizi periodicamente aggiornata, nella quale vengono indicati orari, tariffe, modalità di visita e servizi offerti al visitatore. Il documento si trova sul sito web del museo e è tradotto in almeno una lingua straniera.

Art. 32 Rilevazione statistiche raccolta dati

Ai fini di pianificare una programmazione e con finalità statistica il Museo, con l'ausilio di soggetti terzi, raccoglie ed elabora dati sui visitatori misurando gli ingressi, gli incassi e, tramite raccolta dati specifica, il grado di soddisfazione del pubblico sui servizi offerti.

Art. 33 Volontariato

Città Metropolitana di Firenze si può avvalere di personale volontario nell'espletamento dei propri compiti relativamente alla sorveglianza del museo. Il rapporto tra Città Metropolitana di Firenze e le risorse preposte a tale compito viene definito tramite accordo scritto.